ATTUAZIONE ENTRO L'ANNO 1943 DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI, PREVISTI PER L'ANNO 1944, DALLA LEGGE 3 DICEMBRE 1942, N. 1417

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli organici previsti per l'anno 1944 per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi dalla tabella numero 7 annessa alla legge 3 dicembre 1942-XXI, numero 1417, saranno raggiunti entro l'anno 1943, ferma restando la consistenza degli organici degli ufficiali del predetto Corpo stabilita dalla tabella stessa per l'anno 1945.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

Data a San Rossore, addi' 2 luglio 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Versione in vigore dal 12 agosto 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione entro l'anno 1943 degli organici degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, previsti per l'anno 1944, dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417
Estremi	Legge 2 luglio 1943, n. 663
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-entro-l-anno-1943-degli-organici-degli-ufficiali-del-corpo/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it